

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


PROVINCIA DI ORISTANO



COMUNE DI URAS

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Luglio 2010



Redazione: Dott. Alberto Ventura
Arch. e DLMA. Graziella Vallone
Dott. Agr. Carlo Morandi

INDICE GENERALE

Tabella revisione e aggiornamenti		2
Introduzione		7
1 – Attori e competenze del Sistema Protezione Civile		3
1.1	Classificazione degli eventi e delle competenze	3
1.2	Descrizione delle competenze	4
1.2.1	Il Comune	4
1.2.2	La Provincia	5
1.2.3	La Prefettura/UTG	6
1.2.4	La Regione	7
1.2.5	Il Volontariato	7
1.2.6	Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	8
1.2.7	Le Forze Armate	8
1.2.8	Le Forze dell'Ordine	9
1.2.9	Il Corpo Forestale dello Stato	9
1.2.10	Il Sistema Sanitario: il servizio 118 – L'Azienda Sanitaria Locale (USL)	10
1.2.11	Il Ruolo dei soggetti operanti sul territorio ed il loro coordinamento operativo	10
2 – Il Modello di intervento di protezione civile		3
2.1	Lineamenti di pianificazione	3
2.2	Il Sistema di comando e controllo	7
2.3	La Struttura operativa del Comune di Uras	10
3- I Rischi e le procedure d'intervento		3
3.1	Il concetto di rischio	3
3.2	Censimento dei rischi	4
3.3	Il Rischio Incendio boschivo e d'interfaccia	4
	Premessa	4

	3.3.1	Il Modello d'Intervento e il Sistema di allertamento	9
	3.3.1.1	Livelli di allerta e fasi operative	13
	3.3.1.2	Le procedure Operative	14
	3.3.1.3	Il contesto incendi boschivi e di interfaccia del Comune di Uras	33
	3.3.1.4	Basi dati e metodologia utilizzate per la definizione degli scenari di evento	37
3.4		Il Rischio idrogeologico ed idraulico	44
		Premessa	44
	3.4.1	Il Sistema di allertamento	50
	3.4.2	Il Modello d'Intervento	61
	3.4.2.1	Livelli di allerta e fasi operative	61
	3.4.2.2	Le procedure operative	69
	3.4.2.3	Il contesto idrogeologico ed idraulico del Comune di Uras	90
	3.4.2.4	Basi dati e metodologia utilizzate per la definizione degli scenari di rischio	92
4- Analisi e dati territoriali			3
4.1		Ubicazione e caratteristiche generali del territorio	3
4.2		Caratteristiche climatiche	6
4.3		Caratteristiche geomorfologiche	10
4.4		Idrografia	22
4.5		Popolazione	24
4.6		Vie di trasporto e opere infrastrutturali di rilievo	26
5- Bersagli e Risorse			3
5.1		Edifici scolastici	3
5.2		Edifici strategici	3
5.3		Strutture sanitarie e socio-assistenziali	4
5.4		Strutture ricettive	4
5.5		Attività industriali, commerciali ed agricole	5
5.6		Attività estrattive e acque minerali	5

5.7 –Risorse		5
5.8	Volontariato	5
5.9	Stazioni di generazione elettrica	6
5.10	Risorse idriche	6
5.11	Risorse energetiche	6
5.12	Attrezzature disponibili	7
5.13	Le aree di emergenza	8
ALLEGATI VARI		
A	ELENCO SCHEDE CENSIMENTO DANNI	
B	ELENCO ORDINANZE COMUNALI	
C	ELENCO AVVISI ALLA POPOLAZIONE	
D	ELENCO NOMINATIVI/NUMERI UTILI	
E	ELENCO MATERIALI E MEZZI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	
F	ESERCITAZIONI	
ALLEGATI CARTOGRAFICI		
CAP. 3 - I Rischi		
3.3	Il Rischio Incendio d'interfaccia	
3.3.A	CARTA DELLA PERICOLOSITÀ	
3.3.B	CARTA DELLA VULNERABILITÀ	
3.3.C	CARTA DEL RISCHIO	
3.3.D	CARTA DI EMERGENZA	
3.4	I Rischio Idrogeologico ed Idraulico	
3.3.A	CARTA DEGLI ELEMENTI A RISCHIO	
3.3.B	CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITÀ DI ESONDAZIONE	
3.3.C	CARTA DELLE AREE A RISCHIO DI PIENA	
3.3.D	CARTA DI EMERGENZA	

CAP. 4 - Analisi e dati territoriali		
4.A	CARTA GEOLOGICA - FONTE: P.U.C. SETTEMBRE 2000	
4.B	CARTA IDROGEOLOGICA - FONTE: P.U.C. SETTEMBRE 2000	
CAP. 5 - Bersagli e Risorse		
5.A	CARTA DELLE RISORSE, DEI BERSAGLI, DELLA VIABILITA' E OPERE INFRASTRUTTURALI DI RILIEVO	
GLOSSARIO		
ELENCO ALLEGATI		
BIBLIOGRAFIA E LEGISLAZIONE		

Introduzione

Il concetto di Protezione civile si è trasformato velocemente nell'ultimo decennio, passando da una visione di Protezione civile intesa unicamente come “*soccorso*” a quella di un'attività integrata che parte dalla “*previsione e prevenzione*” per “*minimizzare i rischi*” e permettere un'efficiente “*gestione dell'emergenza*”.

Questi mutamenti trovano riscontro anche nella legislazione di riferimento che da un lato ha avuto un ruolo di stimolo alla trasformazione stessa rimanendone tuttavia fortemente influenzata in conseguenza di un radicale cambiamento socio-culturale.

Un primo cambiamento è stato introdotto dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 che ha rappresentato un momento decisivo nello sviluppo della moderna concezione di protezione civile, soprattutto perché include a pieno titolo nell'ambito delle sue attività, quelle relative alla previsione e prevenzione delle calamità. Questa legge ha infine il merito di definire i rischi, suddividendoli in livelli non in base alla tipologia dell'evento, ma all'intensità e alle forze chiamate ad intervenire.

L'articolo 2, infatti, identifica tre livelli di rischio cui sono associati anche diversi livelli di competenza:

- **Eventi di Livello A):** “*Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria*” (Art. 2, comma 1, lettera a, L. 225/92) . In questo caso l'unità di riferimento è l'amministrazione comunale. L'evento è gestibile con le risorse in forza al comune e il Sindaco coordina le operazioni, sia come capo dell'amministrazione, sia come autorità comunale di protezione civile.
- **Eventi di Livello B):** “*Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria*” (Art. 2, comma 1, lettera b, L. 225/92). Questi eventi non possono essere fronteggiati con le ordinarie disponibilità locali e la legislazione nazionale ne conferisce la competenza alle Province.
- **Eventi di Livello C):** “*Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari*”(Art. 2, comma 1, lettera c, L. 225/92).

Queste indicazioni legislative non devono essere considerate rigide: si tratta di una classificazione a grandi linee volta ad individuare una tipologia di evento per facilitarne la comprensione e la gestione.

Tale classificazione è, poi, sequenziale, nel senso che, nella naturale evoluzione di un evento, si passerà dal Livello A), a quello B), ed infine al Livello C), con una progressiva attivazione delle strutture operative. Ma ciò non esclude che si verifichi direttamente un evento di Livello C), coinvolgendo automaticamente anche le strutture di livello inferiore.

Questa classificazione si basa su un principio di sussidiarietà che crea un sistema a cascata: qualunque sia l'evoluzione dell'evento, le strutture operative di Livello A) sono sempre chiamate ad intervenire, in quanto le più prossime a dove si verifica il disagio. In questo senso, si può affermare che i principi alla base della normativa (concetti che trovano sempre maggiore applicazione) sono:

- **Sussidiarietà**, che implica che le responsabilità pubbliche siano attribuite all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- **Prossimità**, strettamente legata alla precedente, implica che i livelli decisionali devono essere collocati il più possibile vicino ai cittadini cioè al luogo ove le esigenze ed i problemi sono maggiormente percepiti;
- **Concorso**, che si concretizza nella compartecipazione di vari soggetti alla gestione dell'emergenza, con la messa a disposizione di tutte le risorse necessarie a fronteggiare un evento calamitoso.

Sempre a livello nazionale, è opportuno ricordare gli importanti cambiamenti introdotti da una serie di provvedimenti, tra cui, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui sono state trasferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni inerenti alla protezione civile, ad eccezione di quelle espressamente mantenute dallo Stato¹.

Il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343 (poi convertito nella Legge 9 novembre 2001, n. 401) destituisce la neonata Agenzia di Protezione civile (creata dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300) e riporta tutte le competenze sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri: non muta l'assetto generale dello schema organizzativo poiché non abrogando le norme relative al decentramento di funzioni e di compiti agli enti locali, il fondamento giuridico della attribuzione di responsabilità e di ruoli agli enti locali è rimasto lo stesso.

Importante è segnalare la recente Direttiva del Dipartimento del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" e relativo Decreto. Con tale Direttiva si istituisce il SISTEMA a livello nazionale presso il quale convergere i flussi informativi da parte di tutti gli Enti ed organismi coinvolti nel sistema nazionale della protezione civile, soprattutto al manifestarsi di un'emergenza.

Naturalmente la legislazione regionale segue (e in alcuni casi anticipa) quella nazionale.

¹(1) D.Lgs. 112/98: prosegue sulla strada del decentramento delle funzioni. Nel caso della protezione civile delega in modo esplicito alle Province le competenze operative in caso di eventi di Livello B) (ai sensi della L. 225/92).



La Regione Sardegna ha un vuoto normativo relativamente alla legislazione in materia di protezione civile, difatti ad oggi la legge vigente è la n. 3 del 17 gennaio 1989 che ha subito pochissime integrazioni e comunque quasi tutte finalizzate al solo ruolo del Volontariato.

Le disposizioni regionali più recenti in materia di protezione civile si devono all'emanazione di una Direttiva Assessorile in data 27 marzo 2006 definita "Prima attuazione nella Regione Autonoma della Sardegna della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile".

Per tutto quanto non normato a livello regionale si rimanda alla normativa di livello statale.